

DIVISIONE I

4.1) MODIFICHE DELLO STATUTO DI ATENEO

.....OMISSIS.....

DELIBERA

con il voto contrario del Dott. C. Monti ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;

- di approvare l'emendamento sostitutivo all'art. 33, comma 1, lett. a) dello Statuto di Ateneo nel tenore risultante dal testo di seguito riportato:

Articolo 33 “*Consigli dei Corsi di studio: composizione*”

1. Il Consiglio del Corso di studio è costituito:

a) dai docenti di ruolo dell'Ateneo che siano titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel corso o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con delibera dell'organo competente.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

con il voto contrario del Dott. C. Monti ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;

- di approvare un emendamento all'art. 33, dello Statuto di Ateneo, consistente nell'aggiunta di un 4 comma nel tenore risultante dal testo di seguito riportato:

Articolo 33 “*Consigli dei Corsi di studio: composizione*”

4. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

con il voto contrario del Dott. C. Monti ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;

- di approvare l'emendamento sostitutivo all'art. 82, comma 3 dello Statuto di Ateneo nel tenore risultante dal testo di seguito riportato:

Articolo 82 *“Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche”*

3. Non si può essere simultaneamente titolari di due, o più, dei seguenti uffici: Presidente del Corso di Laurea, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, Prorettore vicario e Rettore. E' possibile essere contemporaneamente Presidente di due corsi di Laurea di diverso livello.

.....OMISSIS.....

Esce il Dott. C. Monti.

DELIBERA

con il voto contrario del Prof. C. Schaerf, l'astensione della Sig.ra A.M. Surdo ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;

- di approvare l'emendamento sostitutivo all'art. 82, comma 4, dello Statuto di Ateneo nel tenore risultante dal testo di seguito riportato:

Articolo 82 *“Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche”*

4. Nessuno studente, nell'arco della propria carriera universitaria può ricoprire, complessivamente, ruoli di rappresentanza studentesca per più di quattro mandati elettivi, anche in caso di rinuncia agli studi o re-iscrizione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE